ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO, DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. REGIME DI SCAMBI APPLICABILE A TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 26

Esclusi gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al successivo articolo 35, a quelli derivanti dalle altre disposizioni del presente decreto, valutati per l'anno finanziario 1969 in ventimilaquattrocentodiecimilioni di lire, si fara' fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 25.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1969, non più in vigore dal 10 gennaio 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dello-zucchero-delle/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 26